

COMUNE DI CIVITA D'ANTINO

Provincia di L'Aquila

POLIZIA MUNICIPALE



REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

*Regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 05/07/2007
Pubblicato in data 23/08/07 per giorni quindici*

COMUNE DI CIVITA D'ANTINO

PROVINCIA DI L'AQUILA

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 - Oggetto del regolamento
- ART. 2 - Ambito di applicazione del Regolamento
- ART. 3 - Organi preposti all'espletamento del servizio
- ART. 4 - Dei provvedimenti di Polizia Rurale

CAPITOLO II - PROPRIETÀ

- ART. 5 - Divieto di ingresso nei fondi altrui
- ART. 6 - Impianto di alberi o siepi.
- ART. 7 - Accensione di fuoco nelle campagne
- ART. 8 - Spigolature
- ART. 9 - Proprietà dei frutti caduti dalle piante

CAPITOLO III - PASCOLO, CACCIA E PESCA

- ART. 10 - Disciplina dell'esercizio del pascolo
- ART. 11 - Modalità di esercizio del pascolo
- ART. 12 - Pascolo in ore notturne
- ART. 13 - Pascolo lungo le strade e in fondi privati
- ART. 14 - Obbligo di denuncia da parte dei pastori
- ART. 15 - Sanzioni per pascolo abusivo
- ART. 16 - Esercizio di caccia e pesca

CAPITOLO IV - VENDITA PRODOTTI AGRICOLI

- ART. 17 - Autorizzazione del Sindaco

CAPITOLO V - ACQUE

ART. 18 - Deflusso delle acque

ART. 19 - Irrigazione

CAPITOLO VI - STRADE, FOSSI, CANALI

ART. 20 - Opere e depositi sulle strade e proprietà.

ART. 21 - Scarico nei fossi

ART. 22 - Diramazioni e accessori

ART. 23 - Atti vietati sulle strade

ART. 24 - Manutenzione di strade vicinali e interpoderali

ART. 25 - Spurgo di fossi e canali

ART. 26 - Distanze per fossi, canali e alberi.

ART. 27 - Alberi e siepi lungo la strada

ART. 28 - Aratura dei terreni lungo le strade e lungo i corsi d'acqua

ART. 29 - Transito lungo le strade e trasporti.

CAPITOLO VII - MALATTIE DELLE PIANTE E DEL BESTIAME

ART. 30 - Difesa delle piante - Denuncia obbligatoria

ART. 31 - Collocamento di esche avvelenate

ART. 32 - Misure contro la propagazione della piralide

ART. 33 - Norme relative alla protezione delle piante e dei prodotti

ART. 34 - Raccolta di piante o parti di piante e funghi

ART. 35 - Malattie del bestiame. Denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali.

ART. 36 - Igiene nelle stalle

ART. 37 - Vaccinazioni e profilassi animali domestici

ART. 38 - Animali di terzi sorpresi nei propri fondi

ART. 39 - Trasporto di animali

ART. 40 - Maltrattamento di animali

ART. 41 - Trasporto di letame e liquame

CAPITOLO VIII - SANZIONI

ART. 42 - Disposizioni per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative.

ART. 43 - Contestazione e notificazione

ART. 44 - Pagamento in misura ridotta.

ART. 45 - Rapporto e procedimento ingiuntivo.

ART. 46 - Sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione di opere abusive.

ART. 47 - Entrata in vigore del regolamento



Possono accedere e transitare nei fondi altrui le persone che hanno avuto il permesso del proprietario e devono comportarsi in modo da arrecare il minor danno possibile ai beni e alle colture.

Qualora il conduttore di un fondo in cui ci sia una coltura in atto non voglia assoggettarsi alla servitù di passaggio e caccia da parte dei cacciatori, deve sistemare e mantenere, per il periodo della coltivazione e fino alla raccolta dei prodotti, delle tabelle ben visibili lungo i confini recanti la scritta "COLTURA IN ATTO - VIETATO L'ACCESSO" .

ART.6 - Impianto di alberi o siepi.

Si fa obbligo ai proprietari di fondi agricoli e alle aziende agricole che intendano eseguire lavori di straordinaria manutenzione lungo i fossi di scolo o di corsi d'acqua di seguire le indicazioni delle linee guida dettate dal Regolamento CEE 2078/92 e successive integrazioni e modificazioni.

Per piantare alberi, viti e siepi presso il confine di proprietà si osservano le disposizioni dell'art. 892 del C.C..

Per il taglio dei rami e delle radici che si addentrano nel fondo del vicino, si applicano le disposizioni dell'art. 896 del C.C..

Oltre alla normativa prevista dal presente articolo 6 si rimanda anche all'applicazione delle norme di zona del P.R.G.C.

ART. 7 - Accensione di fuoco nelle campagne

É vietato, in tutto il territorio comunale, accendere fuochi che producano eccessivi fumi o cattivi odori, salvo i casi previsti nei successivi commi e quanti facenti parte della tradizione della coltivazione dei fondi, loro pulizia e tutela dell'ambiente.

Nel bruciare erbe, stoppie, residui di potatura e simili, devono essere adottate le tutele necessarie per prevenire danni alla proprietà altrui o disturbi, e particolarmente in vicinanza di vie pubbliche e di abitazioni a non meno di 150 metri.

Chi accende il fuoco, deve assistervi direttamente fino a quando il fuoco non sia spento e deve inoltre osservare le disposizioni in materia di prevenzione degli incendi nelle campagne, che sono contenute in Leggi Nazionali e Regionali e nelle ordinanze di attuazione.

ART. 8 - Spigolature

Senza la presenza del conduttore del fondo o in assenza di un consenso scritto, è vietato spigolare i residui delle coltivazioni.

ART. 9 - Proprietà dei frutti caduti dalle piante

I frutti caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti (art. 896 del C.C.).

CAPITOLO III PASCOLO, CACCIA E PESCA

ART. 10 - Disciplina dell'esercizio del pascolo

É fatto divieto al transito di mandrie e greggi su terreni non demaniali salvo autorizzazione scritta dei proprietari o dei conduttori dei terreni interessati. I proprietari e conduttori di mandrie

e greggi, oltre alle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia veterinaria nonché le disposizioni emanate in materia dalla Autorità Sanitaria, dal Prefetto dalla Regione nonché Leggi forestali e i relativi regolamenti.

ART. 11 - Modalità di esercizio del pascolo

Lungo le strade il bestiame deve essere guidato e custodito da persone capaci e in numero sufficiente, in modo da impedire sbandamenti o fughe che possono provocare danni alle colture, molestia ai passanti o intralcio al traffico.

ART. 12 - Pascolo in ore notturne

Il pascolo durante le ore notturne è permesso soltanto nei fondi chiusi da recinti, idonei ad impedire fughe o sbandamenti di animali e conseguenti danni alle colture circostanti e/o cose altrui.

ART. 13 - Pascolo lungo le strade e in fondi privati

Il pascolo di bestiame, di qualunque specie, su fondi demaniali, comunali o di privati, è vietato senza il preventivo permesso scritto del proprietario o conduttore del fondo, a meno che questi non sia presente.

ART. 14 - Obbligo di denuncia da parte dei pastori

I pastori in transito hanno l'obbligo di denunciare al Sindaco del Comune, 48 ore prima dal loro arrivo, i terreni che prenderanno in godimento per il pascolo. È fatto obbligo inoltre di denunciare al Sindaco, entro 24 ore, qualsiasi mutamento riguardante i terreni.

ART. 15 - Sanzioni per pascolo abusivo

Ferme restando le disposizioni di cui agli art. 843, 2° 3° comma, e art. 925 del C.C. il proprietario del bestiame trovato a pascolare su terreno pubblico o privato senza autorizzazione scritta è tenuto al risarcimento del danno.

ART. 16 - Esercizio di caccia e pesca

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinata da Leggi e Regolamenti speciali.

Per la caccia valgono, oltre alle norme emanate con Leggi e Regolamenti nazionali e regionali, le disposizioni stabilite dal Comitato Provinciale della Caccia.

CAPITOLO IV

VENDITA PRODOTTI AGRICOLI

ART.17 - Autorizzazione del Sindaco

I produttori agricoli per la vendita al minuto dei prodotti ottenuti nei loro fondi per coltura o allevamento, sono tenuti a munirsi di autorizzazione del Comunale e ad osservare le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

CAPITOLO V

ACQUE

ART.18 - Deflusso delle acque

È vietato apportare qualsiasi variazione o innovazione del corso delle acque pubbliche (R.D. 25.

dei proprietari limitrofi, essere spurgati una volta all'anno e, occorrendo, più volte.

In caso di trascuratezza o di inadempienza dei proprietari o di chi per essi, nel termine prescrittogli dal Comune, ferma restando la violazione accertata, l'Amministrazione Comunale provvederà d'ufficio ad eseguire detti lavori e le spese verranno addebitate agli inadempienti.

All'occorrenza detti fossi e canali devono essere a cura e spese dei frontisti, allargati e approfonditi in maniera da poter contenere e lasciare liberamente defluire le acque sia piovane o sorgive, che in esse riversano.

ART. 26 - Distanze per fossi, canali e alberi.

Per lo scavo di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza uguale alla profondità del fosso o del canale.

Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali, la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno.

Per la distanza degli alberi di alto fusto è necessario arretrarsi di almeno tre metri dal ciglio del fosso o dal confine, per gli alberi non di alto fusto l'arretramento dovrà essere di almeno un metro e mezzo, per gli arbusti, siepi vive, si dovrà rispettare un arretramento di almeno mezzo metro.

ART. 27 - Alberi e siepi lungo la strada

Per gli alberi e le siepi lungo le strade i proprietari sono obbligati a tenere regolarmente potate le siepi vive in modo da non restringere la carreggiata e tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale.

Nel caso il proprietario, o chi per esso, non provveda a quanto previsto, si applicheranno le disposizioni del Codice della strada, ferma restando l'infrazione accertata.

ART. 28 - Aratura dei terreni lungo le strade e lungo i corsi d'acqua

I frontisti confinanti con le strade vicinali non possono arare i loro fondi fino alla strada, ma devono formare tra questa ed il loro fondo una capezzagna di almeno 3 metri, per poter compiere le necessarie manovre con macchine ed attrezzi agricoli senza danneggiare la sede stradale. È fatto altresì divieto di danneggiare le ripe e i fossi di cui all'art.24.

L'inosservanza dà facoltà al Comune di eseguire il ripristino della situazione precedente, facendo carico delle spese ai proprietari dei fondi dove il ripristino stesso è stato eseguito.

Fermi restando gli interventi di cui all'art. 6, in corrispondenza dei corsi d'acqua demaniali e comunque delle risorgive, si fa obbligo di mantenere una fascia di rispetto di ml. 3 priva di coltivazione con possibilità di piantumazione come prevista all'art. 20.

ART. 29 - Transito lungo le strade e trasporti.

Chiunque, con qualsiasi mezzo, nel transitare sulle strade comunali, vicinali o interpoderali o in altri luoghi, lascia cadere a terra, sabbia, ghiaia o altri detriti in modo da imbrattare o ingombrare, è tenuto a provvedere immediatamente, a proprie spese e cura, al loro sgombero e alla pulizia. Per i veicoli speciali, le autorizzazioni dovranno osservare la normativa prevista dal Codice della strada.

CAPITOLO VII

MALATTIE DELLE PIANTE E DEL BESTIAME

ART. 30 - Difesa delle piante - Denuncia obbligatoria

È fatto obbligo ai conduttori dei fondi agricoli, di aree verdi a qualunque destinazione, di denunciare all'Autorità Comunale, all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura o all'Osservatorio Fitopatologico Provinciale, la comparsa di insetti, animali nocivi e malattie crittogame o deperimenti, che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro essi i rimedi ed i mezzi di lotta, che venissero all'uopo indicati dagli organi competenti mediante appositi manifesti.

ART. 31 - Collocamento di esche avvelenate

Chiunque, al fine di proteggere le colture o i prodotti agricoli, collochi esche avvelenate o sparga sostanze velenose che possano arrecare danno alle persone o agli animali domestici, è tenuto a collocare e a mantenere lungo i confini del fondo, per tutto il periodo di efficacia del veleno, tabelle recanti ben visibili la scritta "ATTENZIONE: COLTURA TRATTATA CON VELENI" se vengano utilizzati prodotti di 1^a o 2^a classe.

ART. 32 - Misure contro la propagazione della piralide

Al fine di evitare la propagazione delle larve della piralide del mais, che provoca danni ingenti, gli stocchi, i tutoli e i materiali residui della coltura del mais e del sorgo, devono essere interrati, bruciati oppure sfibrati o trinciati non oltre il 15 aprile di ogni anno. (D. M. 6.12.1950).

ART. 33 - Norme relative alla protezione delle piante e dei prodotti

È vietato durante il periodo della fioritura, al fine di salvaguardare la vita delle api e degli altri insetti pronubi, effettuare trattamenti con fitofarmaci alle piante.

L'uso degli anticrittogamici, insetticidi, diserbanti od altri presidi sanitari per la difesa delle piante e dei prodotti agricoli, è regolato dal D. P. R. 3.8.1968 n.1255.

Chi distribuisce tali prodotti è il solo responsabile di eventuali danni a persone, animali, colture, acque, ecc., per l'uso di prodotti con tossicità di 1^a classe e di 2^a classe è obbligatorio avere il tesserino di autorizzazione rilasciato dall'Ispettorato dell'agricoltura.

Inoltre, è severamente vietato scaricare gli eventuali residui o lavare le botti, usate per i trattamenti, in canali, fossi, risorgive od altri analoghi luoghi, poiché i veleni possono arrecare danni alle colture, animali, falde acquifere, flora spontanea.

ART.34 - Raccolta di piante o parti di piante e funghi

La raccolta di piante medicinali, aromatiche e da profumo di cui alla legge 6.1.1931 n.99, comprese nell'elenco approvato a norma del R. D. 26.5.1931 n.772, e successive modifiche, è permessa solo ai raccoglitori muniti della "carta di autorizzazione" rilasciata dal Sindaco e limitatamente alla qualità e alla quantità delle piante, alle epoche e secondo le modalità specificate nella carta stessa.

La raccolta di alcuni fiori spontanei, di piante o parti di piante per uso gastronomico e di funghi, è regolata da apposita Legge Regionale.

ART. 35 - Malattie del bestiame. Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali.

I proprietari e i detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare al Sindaco del Comune e al Servizio Veterinario dell'Azienda per i Servizi Sanitari qualsiasi caso di malattia infettiva diffusiva degli animali, o sospetta di esserlo.

Sono altresì tenuti a comunicare i casi di morte degli animali allevati anche se apparentemente non causati da malattia.

I proprietari e i possessori degli animali, colpiti da malattia, o sospetti di esserlo, prima ancora dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, a scopo cautelativo e non appena rilevati i sintomi sospetti, hanno l'obbligo di:

- a) isolare gli animali ammalati da quelli sani, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua;
- b) isolare gli animali morti;
- c) non spostare dall'azienda: animali in genere; ogni prodotto animale o altro materiale, che può costituire veicolo di contagio, in attesa delle disposizioni del Servizio Veterinario.

I proprietari e i conduttori di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dalle Autorità Sanitarie.

ART. 36 - Igiene nelle stalle

Nelle stalle e nei luoghi di produzione e lavorazione dei prodotti devono essere osservate le normative sanitarie locali e comunitarie.

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate ed illuminate, in buono stato di costruzione, intonacate, con la possibilità di separare gli animali. Le pareti ed i pavimenti devono essere facilmente pulibili ed il bestiame tenuto in condizioni ottimali di benessere. I locali dovranno essere dotati di sufficiente acqua potabile e disporre di idoneo sistema di smaltimento ed accumulo dei liquami.

Gli ovini ed i caprini possono essere tenuti insieme ai bovini e bufalini solo se aventi lo stesso livello sanitario.

E' vietato tenere animali da cortile e volatili in genere nelle stalle.

I recinti all'aperto di animali dovranno:

- essere collocati lontano dalle abitazioni,
- essere dotati di pavimentazione impermeabile sistemata in modo da raccogliere ed allontanare i liquami al fine di evitare ogni possibile ristagno,
- l'eventuale lettiera dovrà essere frequentemente sostituita e costantemente essere tenuta pulita in modo da non essere causa di emanazione di odori molesti.

ART. 37 - Vaccinazioni e profilassi animali domestici

I proprietari di cani, gatti ed altri animali domestici, devono uniformarsi alle disposizioni impartite dalle Autorità Sanitarie Locali per quanto riguarda vaccinazioni o trattamenti sanitari preventivi obbligatori di malattie infettive.

ART. 38 - Animali di terzi sorpresi nei propri fondi

Chiunque, nei propri fondi, trova animali appartenenti a terzi, ha facoltà di trattenerli provvisoriamente, ma deve darne immediato avviso al proprietario, se conosciuto, affinché se li riprenda, o alla Polizia Rurale, che provvede ai sensi di Legge.

Egli ha diritto, da parte del proprietario alla rifusione dei danni eventualmente subiti.

ART. 39 - Trasporto di animali

Il trasporto di animali va fatto con mezzi sufficientemente areati e ampi per non arrecare danno o una inutile sofferenza, fatte salve le disposizioni del regolamento di Polizia Veterinaria.

ART. 40 - Maltrattamento di animali

Il maltrattamento degli animali è perseguito in base alle Leggi vigenti.

ART. 41 - Trasporto di letame e liquame

Il trasporto di letame e liquame, quando venga effettuato attraverso strade pubbliche o private (aperte al pubblico) deve avvenire con mezzi di trasporto adatti allo scopo, per evitare cattivi odori e qualsiasi perdita di prodotto lungo il tragitto.

Il trasporto di letame e liquame non è consentito, salvo casi eccezionali e con Autorizzazione del Sindaco o del Comando di Polizia Municipale per le vie centrali del Comune.

Per lo spargimento del liquame valgono le norme dettate dalla legge n. 319 del 10.05.1976 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare deve esserne effettuato l'interramento nell'arco della giornata.

Le aree agricole interessate dovranno essere ubicate ad una distanza non inferiore a 100 metri dalle abitazioni.

Le aree irrigate dovranno essere ricoperte dal terreno immediatamente dopo le operazioni di fertilizzazione.

CAPITOLO VIII SANZIONI

ART. 42 - Disposizioni per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative.

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Municipale nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

Le violazioni al presente regolamento salvo che il fatto non costituisca reato, o non sia sanzionato da norme speciali, sono punite ai sensi degli art. 106 e seguenti del R.D. 03.03.1934, n.383 come modificato dall'art.9 della Legge 09.06.1947 n.530 e dalla Legge 24.11.1981 n.689.

Nell'accertamento delle violazioni e nell'applicazione delle sanzioni, se non diversamente previsto nel presente Regolamento, si osserveranno le disposizioni e le procedure stabilite dalla legge 24.11.1981 n. 689 e del D. P. R. 22.07.1982 n. 571.

ART. 43 - Contestazione e notificazione

Le violazioni, al presente Regolamento, devono essere contestate tanto al trasgressore, quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.

Se non è avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della violazione debbono essere

Chiunque, nei propri fondi, trova animali appartenenti a terzi, ha facoltà di trattenerli provvisoriamente, ma deve darne immediato avviso al proprietario, se conosciuto, affinché se li riprenda, o alla Polizia Rurale, che provvede ai sensi di Legge.

Egli ha diritto, da parte del proprietario alla rifusione dei danni eventualmente subiti.

ART. 39 - Trasporto di animali

Il trasporto di animali va fatto con mezzi sufficientemente areati e ampi per non arrecare danno o una inutile sofferenza, fatte salve le disposizioni del regolamento di Polizia Veterinaria.

ART. 40 - Maltrattamento di animali

Il maltrattamento degli animali è perseguito in base alle Leggi vigenti.

ART. 41 - Trasporto di letame e liquame

Il trasporto di letame e liquame, quando venga effettuato attraverso strade pubbliche o private (aperte al pubblico) deve avvenire con mezzi di trasporto adatti allo scopo, per evitare cattivi odori e qualsiasi perdita di prodotto lungo il tragitto.

Il trasporto di letame e liquame non è consentito, salvo casi eccezionali e con Autorizzazione del Sindaco o del Comando di Polizia Municipale per le vie centrali del Comune.

Per lo spargimento del liquame valgono le norme dettate dalla legge n. 319 del 10.05.1976 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare deve esserne effettuato l'interramento nell'arco della giornata.

Le aree agricole interessate dovranno essere ubicate ad una distanza non inferiore a 100 metri dalle abitazioni.

Le aree irrigate dovranno essere ricoperte dal terreno immediatamente dopo le operazioni di fertilizzazione.

CAPITOLO VIII SANZIONI

ART. 42 - Disposizioni per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative.

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Municipale nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

Le violazioni al presente regolamento salvo che il fatto non costituisca reato, o non sia sanzionato da norme speciali, sono punite ai sensi degli art. 106 e seguenti del R.D. 03.03.1934, n.383 come modificato dall'art.9 della Legge 09.06.1947 n.530 e dalla Legge 24.11.1981 n.689.

Nell'accertamento delle violazioni e nell'applicazione delle sanzioni, se non diversamente previsto nel presente Regolamento, si osserveranno le disposizioni e le procedure stabilite dalla legge 24.11.1981 n. 689 e del D. P. R. 22.07.1982 n. 571.

ART. 43 - Contestazione e notificazione

Le violazioni, al presente Regolamento, devono essere contestate tanto al trasgressore, quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.

Se non è avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della violazione debbono essere

notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

ART. 44 - Pagamento in misura ridotta.

È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari a Euro 50,00 per ogni violazione commessa, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata oppure in caso contrario dalla notificazione degli estremi della violazione.

Viene demandato al Sindaco con propria ordinanza l'aggiornamento dell'importo, per il pagamento della sanzione in misura ridotta qualora ne ravvisi l'opportunità.

ART. 45 - Rapporto e procedimento ingiuntivo.

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il Comando accertatore presenta il rapporto al Sindaco, con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni.

Entro il termine di 60 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Sindaco, scritti difensivi, documenti e possono chiedere di essere sentiti dallo stesso Sindaco.

Il Sindaco, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione, entro i limiti stabiliti dalla legge e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese di procedimento, all'autore della violazione e dalle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti. In caso di mancato pagamento verrà eseguita la procedura coattiva ai sensi dell'art.27 della Legge 24.11.1981 n.689.

ART. 46 - Sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione di opere abusive.

In aggiunta alla sanzione pecuniaria consegue la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive nel caso di danneggiamento di opere o occupazione di spazi abusivi.

L'Agente accertatore ne fa menzione nel verbale di accertamento che così redatto costituisce titolo per l'applicazione della sanzione e per l'eventuale risarcimento del danno.

ART. 47 - Entrata in vigore del regolamento

Il presente Regolamento di Polizia Rurale ai sensi dello Statuto Comunale entra in vigore il primo giorno successivo alla scadenza del deposito e affissione effettuati per n. 15 giorni, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione. E' abrogato il precedente Regolamento di Polizia Rurale (approvato con delibera di C.C. n. 43 del 25/3/1978 e integrato con delibera del C.C. n. 5 del 12/2/1983) e tutte le altre precedenti disposizioni degli Organi Comunali, riguardanti fatti specie comprese nel presente Regolamento e con esso in contrasto o incompatibili.

Norma Finale

Nel caso di successiva entrata in vigore di norme di legge che siano in contrasto con disposizioni contenute nel presente regolamento, ebbene le disposizioni in contrasto si considerano implicitamente abrogate, trovando applicazione in quei casi le norme di legge attuali e vigenti.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. _____
In data _____ Pubblicato in data _____ per giorni quindici

E' entrato in vigore in data _____

E' stato trasmesso in copia in data _____ al Presidente della Giunta Regionale per il
successivo inoltro al Commissario del Governo.

IL RESPONSABILE DELLA P.M.

M.llo Pietro Di Curzio

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Nino Grasso

COMUNE DI CIVITA D'ANTINO

PROVINCIA DI L'AQUILA

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 - Oggetto del regolamento
- ART. 2 - Ambito di applicazione del Regolamento
- ART. 3 - Organi preposti all'espletamento del servizio
- ART. 4 - Dei provvedimenti di Polizia Rurale

CAPITOLO II - PROPRIETÀ

- ART. 5 - Divieto di ingresso nei fondi altrui
- ART. 6 - Impianto di alberi o siepi.
- ART. 7 - Accensione di fuoco nelle campagne
- ART. 8 - Spigolature
- ART. 9 - Proprietà dei frutti caduti dalle piante

CAPITOLO III - PASCOLO, CACCIA E PESCA

- ART. 10 - Disciplina dell'esercizio del pascolo
- ART. 11 - Modalità di esercizio del pascolo
- ART. 12 - Pascolo in ore notturne
- ART. 13 - Pascolo lungo le strade e in fondi privati
- ART. 14 - Obbligo di denuncia da parte dei pastori
- ART. 15 - Sanzioni per pascolo abusivo
- ART. 16 - Esercizio di caccia e pesca

CAPITOLO IV - VENDITA PRODOTTI AGRICOLI

- ART. 17 - Autorizzazione del Sindaco

CAPITOLO V - ACQUE

ART.18 - Deflusso delle acque

ART. 19 - Irrigazione

CAPITOLO VI - STRADE, FOSSI, CANALI

ART. 20 - Opere e depositi sulle strade e proprietà.

ART. 21 - Scarico nei fossi

ART. 22 - Diramazioni e accessori

ART. 23 - Atti vietati sulle strade

ART. 24 - Manutenzione di strade vicinali e interpoderali

ART. 25 - Spurgo di fossi e canali

ART. 26 - Distanze per fossi, canali e alberi.

ART. 27 - Alberi e siepi lungo la strada

ART. 28 - Aratura dei terreni lungo le strade e lungo i corsi d'acqua

ART. 29 - Transito lungo le strade e trasporti.

CAPITOLO VII - MALATTIE DELLE PIANTE E DEL BESTIAME

ART. 30 - Difesa delle piante - Denuncia obbligatoria

ART. 31 - Collocamento di esche avvelenate

ART. 32 - Misure contro la propagazione della piralide

ART. 33 - Norme relative alla protezione delle piante e dei prodotti

ART.34 - Raccolta di piante o parti di piante e funghi

ART. 35 - Malattie del bestiame. Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali.

ART. 36 - Igiene nelle stalle

ART. 37 - Vaccinazioni e profilassi animali domestici

ART. 38 - Animali di terzi sorpresi nei propri fondi

ART. 39 - Trasporto di animali

ART. 40 - Maltrattamento di animali

ART. 41 - Trasporto di letame e liquame

CAPITOLO VIII - SANZIONI

ART. 42 - Disposizioni per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative.

ART. 43 - Contestazione e notificazione

ART. 44 - Pagamento in misura ridotta.

ART. 45 - Rapporto e procedimento ingiuntivo.

ART. 46 - Sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione di opere abusive.

ART. 47 - Entrata in vigore del regolamento

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento disciplina il servizio di polizia rurale nel territorio comunale di Civita D'Antino allo scopo di ottenere un'equa gestione del territorio a beneficio dell'intera collettività.

Si stabiliscono le norme per regolare il pascolo degli animali e l'esercizio della pastorizia, per evitare i passaggi abusivi nelle proprietà private, per impedire i furti campestri, per la manutenzione e la pulizia delle strade vicinali e interpoderali, per la conservazione delle caratteristiche ambientali, per la distruzione controllata di piante o animali pericolosi all'agricoltura, per la raccolta di funghi e piante o parti di piante spontanee per gli usi gastronomici, nell'interesse della collettività e della pubblica sicurezza, dell'economia agricola, a tutela dei diritti e degli interessi dei proprietari e coltivatori dei fondi. Per quanto non contemplato dal presente regolamento, verranno osservate le norme legislative e regolamentari dello Stato, della Regione, della Provincia, del Comune vigenti in materia e le direttive CEE.

ART. 2 - Ambito di applicazione del Regolamento

Le presenti norme si applicano a tutto il territorio comunale ed in particolare nelle zone agricole del territorio comunale e quanto definito tale dal PRGC con relative norme tecniche di attuazione.

ART. 3 - Organi preposti all'espletamento del servizio

Il servizio di polizia rurale fa capo all'ufficio di Polizia Municipale

È diretto dal Comandante di P.M. ed è svolto dagli Agenti Comunali preposti a tale attività, nonché dalla Polizia Giudiziaria a norma del codice di procedura penale in conformità al T.U. delle Leggi di pubblica sicurezza. Gli Ufficiali e gli Agenti preposti devono osservare le disposizioni del codice di procedura penale, le norme del T.U. di pubblica sicurezza e del relativo Regolamento, nonché le altre Leggi speciali vigenti in materia.

All'accertamento delle infrazioni, devono essere muniti di documento che ne attesti la legittimazione all'esercizio della funzione.

ART. 4 - Dei provvedimenti di Polizia Rurale

Il Sindaco ha facoltà di emettere ordinanze.

Le ordinanze del Sindaco devono contenere l'indicazione del cognome e nome, del luogo e della data di nascita e della residenza del destinatario, l'esposizione sommaria delle inadempienze o dei fatti contestati con l'indicazione delle norme di legge o di regolamento violate, l'intimazione di provvedere alla eliminazione della infrazione accertata entro il termine fissato e con le sanzioni applicabili in caso di inadempimento.

CAPITOLO II

PROPRIETÀ

ART. 5 - Divieto di ingresso nei fondi altrui

È vietato entrare nei fondi altrui salvo che esistano servitù di passaggio o si tratti di inseguire sciame di api o animali domestici sfuggiti al proprietario.

Possono accedere e transitare nei fondi altrui le persone che hanno avuto il permesso del proprietario e devono comportarsi in modo da arrecare il minor danno possibile ai beni e alle colture.

Qualora il conduttore di un fondo in cui ci sia una coltura in atto non voglia assoggettarsi alla servitù di passaggio e caccia da parte dei cacciatori, deve sistemare e mantenere, per il periodo della coltivazione e fino alla raccolta dei prodotti, delle tabelle ben visibili lungo i confini recanti la scritta "COLTURA IN ATTO - VIETATO L'ACCESSO".

ART.6 - Impianto di alberi o siepi.

Si fa obbligo ai proprietari di fondi agricoli e alle aziende agricole che intendano eseguire lavori di straordinaria manutenzione lungo i fossi di scolo o di corsi d'acqua di seguire le indicazioni delle linee guida dettate dal Regolamento CEE 2078/92 e successive integrazioni e modificazioni.

Per piantare alberi, viti e siepi presso il confine di proprietà si osservano le disposizioni dell'art. 892 del C.C..

Per il taglio dei rami e delle radici che si addentrano nel fondo del vicino, si applicano le disposizioni dell'art. 896 del C.C..

Oltre alla normativa prevista dal presente articolo 6 si rimanda anche all'applicazione delle norme di zona del P.R.G.C.

ART. 7 - Accensione di fuoco nelle campagne

È vietato, in tutto il territorio comunale, accendere fuochi che producano eccessivi fumi o cattivi odori, salvo i casi previsti nei successivi commi e quanti facenti parte della tradizione della coltivazione dei fondi, loro pulizia e tutela dell'ambiente.

Nel bruciare erbe, stoppie, residui di potatura e simili, devono essere adottate le tutele necessarie per prevenire danni alla proprietà altrui o disturbi, e particolarmente in vicinanza di vie pubbliche e di abitazioni a non meno di 150 metri.

Chi accende il fuoco, deve assistervi direttamente fino a quando il fuoco non sia spento e deve inoltre osservare le disposizioni in materia di prevenzione degli incendi nelle campagne, che sono contenute in Leggi Nazionali e Regionali e nelle ordinanze di attuazione.

ART. 8 - Spigolature

Senza la presenza del conduttore del fondo o in assenza di un consenso scritto, è vietato spigolare i residui delle coltivazioni.

ART. 9 - Proprietà dei frutti caduti dalle piante

I frutti caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti (art. 896 del C.C.).

CAPITOLO III PASCOLO, CACCIA E PESCA

ART. 10 - Disciplina dell'esercizio del pascolo

È fatto divieto al transito di mandrie e greggi su terreni non demaniali salvo autorizzazione scritta dei proprietari o dei conduttori dei terreni interessati. I proprietari e conduttori di mandrie

e greggi, oltre alle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia veterinaria nonché le disposizioni emanate in materia dalla Autorità Sanitaria, dal Prefetto dalla Regione nonché Leggi forestali e i relativi regolamenti.

ART. 11 - Modalità di esercizio del pascolo

Lungo le strade il bestiame deve essere guidato e custodito da persone capaci e in numero sufficiente, in modo da impedire sbandamenti o fughe che possono provocare danni alle colture, molestia ai passanti o intralcio al traffico.

ART. 12 - Pascolo in ore notturne

Il pascolo durante le ore notturne è permesso soltanto nei fondi chiusi da recinti, idonei ad impedire fughe o sbandamenti di animali e conseguenti danni alle colture circostanti e/o cose altrui.

ART. 13 - Pascolo lungo le strade e in fondi privati

Il pascolo di bestiame, di qualunque specie, su fondi demaniali, comunali o di privati, è vietato senza il preventivo permesso scritto del proprietario o conduttore del fondo, a meno che questi non sia presente.

ART. 14 - Obbligo di denuncia da parte dei pastori

I pastori in transito hanno l'obbligo di denunciare al Sindaco del Comune, 48 ore prima dal loro arrivo, i terreni che prenderanno in godimento per il pascolo. È fatto obbligo inoltre di denunciare al Sindaco, entro 24 ore, qualsiasi mutamento riguardante i terreni.

ART. 15 - Sanzioni per pascolo abusivo

Ferme restando le disposizioni di cui agli art. 843, 2° 3° comma, e art. 925 del C.C. il proprietario del bestiame trovato a pascolare su terreno pubblico o privato senza autorizzazione scritta è tenuto al risarcimento del danno.

ART. 16 - Esercizio di caccia e pesca

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinata da Leggi e Regolamenti speciali.

Per la caccia valgono, oltre alle norme emanate con Leggi e Regolamenti nazionali e regionali, le disposizioni stabilite dal Comitato Provinciale della Caccia.

CAPITOLO IV

VENDITA PRODOTTI AGRICOLI

ART.17 - Autorizzazione del Sindaco

I produttori agricoli per la vendita al minuto dei prodotti ottenuti nei loro fondi per coltura o allevamento, sono tenuti a munirsi di autorizzazione del Comunale e ad osservare le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

CAPITOLO V

ACQUE

ART.18 - Deflusso delle acque

È vietato apportare qualsiasi variazione o innovazione del corso delle acque pubbliche (R.D. 25.

7. 1904 n. 523).

I proprietari di terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.

Sono pure vietati le derivazioni abusive, l'impianto di alberi dentro gli alvei, lo sradicamento degli alberi lungo le sponde, le variazioni a manufatti posti lungo il corso d'acqua e la posa di tronchi o tubi attraverso il corso d'acqua.

ART. 19 - Irrigazione

L'irrigazione delle colture deve essere regolata in modo che l'acqua non invada la sede stradale.

CAPITOLO VI STRADE, FOSSI, CANALI

ART. 20 - Opere e depositi sulle strade e proprietà.

È fatto obbligo di provvedere al ripristino o alla realizzazione, ove mancanti, di fossi e scoline per il deflusso delle acque meteoriche nonché delle siepi lungo i corsi d'acqua ed i fronte strada .

Per realizzare opere e depositi, anche temporanei, sulle strade comunali, vicinali e interpoderali, ivi compresi gli accessori e pertinenze, deve essere richiesta specifica autorizzazione Comunale.

ART. 21 - Scarico nei fossi

È vietato scaricare o condurre nei fossi delle strade comunali, vicinali e interpoderali acque di qualsiasi natura, escluse le acque piovane, salvi i diritti acquisiti, debitamente comprovati, e salvo regolare concessione dell'Autorità competente.

ART. 22 - Diramazioni e accessori

Non possono essere modificati o aperti nuovi accessi e diramazioni sulle strade comunali, vicinali e interpoderali a fondi e fabbricati laterali, senza preventiva autorizzazione Comunale.

ART. 23 - Atti vietati sulle strade

È vietato il percorso con trattrici cingolate che non siano munite di pattini; il traino a strascico di legna, fascine o altro materiale e, salvo particolare autorizzazione, il percorso con veicoli che per sagoma o carico siano incompatibili con il codice della strada o permessi speciali.

ART. 24 - Manutenzione di strade vicinali e interpoderali

Le strade vicinali e interpoderali devono essere mantenute, a cura degli utenti in proporzione alla superficie asservita, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati, aprendo, se del caso, una cunetta o fosso per il rapido deflusso delle acque, provvedendo a mantenere il fosso o cunetta spurgata.

ART. 25 - Spurgo di fossi e canali

Ai proprietari di terreni, soggetti a servitù di scolo delle acque, è fatto obbligo di provvedere all'espurgo di fossi e canali con uso di mezzi adeguati in modo da evitare il formarsi di depositi di materiali vari che impediscano il naturale deflusso delle acque, con possibilità di arrecare danno ai fondi e alle colture confinanti.

I fossi delle strade vicinali ed interpoderali devono, a cura e a spese dei frontisti, dei consortisti e

dei proprietari limitrofi, essere spurgati una volta all'anno e, occorrendo, più volte.

In caso di trascuratezza o di inadempienza dei proprietari o di chi per essi, nel termine prescritto dal Comune, ferma restando la violazione accertata, l'Amministrazione Comunale provvederà d'ufficio ad eseguire detti lavori e le spese verranno addebitate agli inadempienti.

All'occorrenza detti fossi e canali devono essere a cura e spese dei frontisti, allargati e approfonditi in maniera da poter contenere e lasciare liberamente defluire le acque sia piovane o sorgive, che in esse riversano.

ART. 26 - Distanze per fossi, canali e alberi.

Per lo scavo di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza uguale alla profondità del fosso o del canale.

Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali, la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno.

Per la distanza degli alberi di alto fusto è necessario arretrarsi di almeno tre metri dal ciglio del fosso o dal confine, per gli alberi non di alto fusto l'arretramento dovrà essere di almeno un metro e mezzo, per gli arbusti, siepi vive, si dovrà rispettare un arretramento di almeno mezzo metro.

ART. 27 - Alberi e siepi lungo la strada

Per gli alberi e le siepi lungo le strade i proprietari sono obbligati a tenere regolarmente potate le siepi vive in modo da non restringere la carreggiata e tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale.

Nel caso il proprietario, o chi per esso, non provveda a quanto previsto, si applicheranno le disposizioni del Codice della strada, ferma restando l'infrazione accertata.

ART. 28 - Aratura dei terreni lungo le strade e lungo i corsi d'acqua

I frontisti confinanti con le strade vicinali non possono arare i loro fondi fino alla strada, ma devono formare tra questa ed il loro fondo una capezzagna di almeno 3 metri, per poter compiere le necessarie manovre con macchine ed attrezzi agricoli senza danneggiare la sede stradale. È fatto altresì divieto di danneggiare le ripe e i fossi di cui all'art. 24.

L'inosservanza dà facoltà al Comune di eseguire il ripristino della situazione precedente, facendo carico delle spese ai proprietari dei fondi dove il ripristino stesso è stato eseguito.

Fermi restando gli interventi di cui all'art. 6, in corrispondenza dei corsi d'acqua demaniali e comunque delle risorgive, si fa obbligo di mantenere una fascia di rispetto di ml. 3 priva di coltivazione con possibilità di piantumazione come prevista all'art. 20.

ART. 29 - Transito lungo le strade e trasporti.

Chiunque, con qualsiasi mezzo, nel transitare sulle strade comunali, vicinali o interpoderali o in altri luoghi, lascia cadere a terra, sabbia, ghiaia o altri detriti in modo da imbrattare o ingombrare, è tenuto a provvedere immediatamente, a proprie spese e cura, al loro sgombero e alla pulizia. Per i veicoli speciali, le autorizzazioni dovranno osservare la normativa prevista dal Codice della strada.

CAPITOLO VII

MALATTIE DELLE PIANTE E DEL BESTIAME

ART. 30 - Difesa delle piante - Denuncia obbligatoria

È fatto obbligo ai conduttori dei fondi agricoli, di aree verdi a qualunque destinazione, di denunciare all'Autorità Comunale, all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura o all'Osservatorio Fitopatologico Provinciale, la comparsa di insetti, animali nocivi e malattie crittogame o deperimenti, che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro essi i rimedi ed i mezzi di lotta, che venissero all'uopo indicati dagli organi competenti mediante appositi manifesti.

ART. 31 - Collocamento di esche avvelenate

Chiunque, al fine di proteggere le colture o i prodotti agricoli, collochi esche avvelenate o sparga sostanze velenose che possano arrecare danno alle persone o agli animali domestici, è tenuto a collocare e a mantenere lungo i confini del fondo, per tutto il periodo di efficacia del veleno, tabelle recanti ben visibili la scritta "ATTENZIONE: COLTURA TRATTATA CON VELENI" se vengano utilizzati prodotti di 1^a o 2^a classe.

ART. 32 - Misure contro la propagazione della piralide

Al fine di evitare la propagazione delle larve della piralide del mais, che provoca danni ingenti, gli stocchi, i tutoli e i materiali residui della coltura del mais e del sorgo, devono essere interrati, bruciati oppure sfibrati o trinciati non oltre il 15 aprile di ogni anno. (D. M. 6.12.1950).

ART. 33 - Norme relative alla protezione delle piante e dei prodotti

È vietato durante il periodo della fioritura, al fine di salvaguardare la vita delle api e degli altri insetti pronubi, effettuare trattamenti con fitofarmaci alle piante.

L'uso degli anticrittogamici, insetticidi, diserbanti od altri presidi sanitari per la difesa delle piante e dei prodotti agricoli, è regolato dal D. P. R. 3.8.1968 n.1255.

Chi distribuisce tali prodotti è il solo responsabile di eventuali danni a persone, animali, colture, acque, ecc., per l'uso di prodotti con tossicità di 1^a classe e di 2^a classe è obbligatorio avere il tesserino di autorizzazione rilasciato dall'Ispettorato dell'agricoltura.

Inoltre, è severamente vietato scaricare gli eventuali residui o lavare le botti, usate per i trattamenti, in canali, fossi, risorgive od altri analoghi luoghi, poiché i veleni possono arrecare danni alle colture, animali, falde acquifere, flora spontanea.

ART.34 - Raccolta di piante o parti di piante e funghi

La raccolta di piante medicinali, aromatiche e da profumo di cui alla legge 6.1.1931 n.99, comprese nell'elenco approvato a norma del R. D. 26.5.1931 n.772, e successive modifiche, è permessa solo ai raccoglitori muniti della "carta di autorizzazione" rilasciata dal Sindaco e limitatamente alla qualità e alla quantità delle piante, alle epoche e secondo le modalità specificate nella carta stessa.

La raccolta di alcuni fiori spontanei, di piante o parti di piante per uso gastronomico e di funghi, è regolata da apposita Legge Regionale.

ART. 35 - Malattie del bestiame. Denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali.

I proprietari e i detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare al Sindaco del Comune e al Servizio Veterinario dell'Azienda per i Servizi Sanitari qualsiasi caso di malattia infettiva diffusiva degli animali, o sospetta di esserlo.

Sono altresì tenuti a comunicare i casi di morte degli animali allevati anche se apparentemente non causati da malattia.

I proprietari e i possessori degli animali, colpiti da malattia, o sospetti di esserlo, prima ancora dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, a scopo cautelativo e non appena rilevati i sintomi sospetti, hanno l'obbligo di:

- a) isolare gli animali ammalati da quelli sani, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua;
- b) isolare gli animali morti;
- c) non spostare dall'azienda: animali in genere; ogni prodotto animale o altro materiale, che può costituire veicolo di contagio, in attesa delle disposizioni del Servizio Veterinario.

I proprietari e i conduttori di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dalle Autorità Sanitarie.

ART. 36 - Igiene nelle stalle

Nelle stalle e nei luoghi di produzione e lavorazione dei prodotti devono essere osservate le normative sanitarie locali e comunitarie.

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate ed illuminate, in buono stato di costruzione, intonacate, con la possibilità di separare gli animali. Le pareti ed i pavimenti devono essere facilmente pulibili ed il bestiame tenuto in condizioni ottimali di benessere. I locali dovranno essere dotati di sufficiente acqua potabile e disporre di idoneo sistema di smaltimento ed accumulo dei liquami.

Gli ovini ed i caprini possono essere tenuti insieme ai bovini e bufalini solo se aventi lo stesso livello sanitario.

E' vietato tenere animali da cortile e volatili in genere nelle stalle.

I recinti all'aperto di animali dovranno:

- essere collocati lontano dalle abitazioni,
- essere dotati di pavimentazione impermeabile sistemata in modo da raccogliere ed allontanare i liquami al fine di evitare ogni possibile ristagno,
- l'eventuale lettiera dovrà essere frequentemente sostituita e costantemente essere tenuta pulita in modo da non essere causa di emanazione di odori molesti.

ART. 37 - Vaccinazioni e profilassi animali domestici

I proprietari di cani, gatti ed altri animali domestici, devono uniformarsi alle disposizioni impartite dalle Autorità Sanitarie Locali per quanto riguarda vaccinazioni o trattamenti sanitari preventivi obbligatori di malattie infettive.

ART. 38 - Animali di terzi sorpresi nei propri fondi

Chiunque, nei propri fondi, trova animali appartenenti a terzi, ha facoltà di trattenerli provvisoriamente, ma deve darne immediato avviso al proprietario, se conosciuto, affinché se li riprenda, o alla Polizia Rurale, che provvede ai sensi di Legge.

Egli ha diritto, da parte del proprietario alla rifusione dei danni eventualmente subiti.

ART. 39 - Trasporto di animali

Il trasporto di animali va fatto con mezzi sufficientemente areati e ampi per non arrecare danno o una inutile sofferenza, fatte salve le disposizioni del regolamento di Polizia Veterinaria.

ART. 40 - Maltrattamento di animali

Il maltrattamento degli animali è perseguito in base alle Leggi vigenti.

ART. 41 - Trasporto di letame e liquame

Il trasporto di letame e liquame, quando venga effettuato attraverso strade pubbliche o private (aperte al pubblico) deve avvenire con mezzi di trasporto adatti allo scopo, per evitare cattivi odori e qualsiasi perdita di prodotto lungo il tragitto.

Il trasporto di letame e liquame non è consentito, salvo casi eccezionali e con Autorizzazione del Sindaco o del Comando di Polizia Municipale per le vie centrali del Comune.

Per lo spargimento del liquame valgono le norme dettate dalla legge n. 319 del 10.05.1976 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare deve esserne effettuato l'interramento nell'arco della giornata.

Le aree agricole interessate dovranno essere ubicate ad una distanza non inferiore a 100 metri dalle abitazioni.

Le aree irrigate dovranno essere ricoperte dal terreno immediatamente dopo le operazioni di fertilizzazione.

CAPITOLO VIII SANZIONI

ART. 42 - Disposizioni per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative.

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Municipale nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

Le violazioni al presente regolamento salvo che il fatto non costituisca reato, o non sia sanzionato da norme speciali, sono punite ai sensi degli art. 106 e seguenti del R.D. 03.03.1934, n.383 come modificato dall'art.9 della Legge 09.06.1947 n.530 e dalla Legge 24.11.1981 n.689.

Nell'accertamento delle violazioni e nell'applicazione delle sanzioni, se non diversamente previsto nel presente Regolamento, si osserveranno le disposizioni e le procedure stabilite dalla legge 24.11.1981 n. 689 e del D. P. R. 22.07.1982 n. 571.

ART. 43 - Contestazione e notificazione

Le violazioni, al presente Regolamento, devono essere contestate tanto al trasgressore, quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.

Se non è avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della violazione debbono essere

notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

ART. 44 - Pagamento in misura ridotta.

È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari a Euro 50,00 per ogni violazione commessa, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata oppure in caso contrario dalla notificazione degli estremi della violazione.

Viene demandato al Sindaco con propria ordinanza l'aggiornamento dell'importo, per il pagamento della sanzione in misura ridotta qualora ne ravvisi l'opportunità.

ART. 45 - Rapporto e procedimento ingiuntivo.

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il Comando accertatore presenta il rapporto al Sindaco, con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni.

Entro il termine di 60 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Sindaco, scritti difensivi, documenti e possono chiedere di essere sentiti dallo stesso Sindaco.

Il Sindaco, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione, entro i limiti stabiliti dalla legge e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese di procedimento, all'autore della violazione e dalle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti. In caso di mancato pagamento verrà eseguita la procedura coattiva ai sensi dell'art.27 della Legge 24.11.1981 n.689.

ART. 46 - Sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione di opere abusive.

In aggiunta alla sanzione pecuniaria consegue la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive nel caso di danneggiamento di opere o occupazione di spazi abusivi.

L'Agente accertatore ne fa menzione nel verbale di accertamento che così redatto costituisce titolo per l'applicazione della sanzione e per l'eventuale risarcimento del danno.

ART. 47 - Entrata in vigore del regolamento

Il presente Regolamento di Polizia Rurale ai sensi dello Statuto Comunale entra in vigore il primo giorno successivo alla scadenza del deposito e affissione effettuati per n. 15 giorni, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione. E' abrogato il precedente Regolamento di Polizia Rurale (approvato con delibera di C.C. n. 43 del 25/3/1978 e integrato con delibera del C.C. n. 5 del 12/2/1983) e tutte le altre precedenti disposizioni degli Organi Comunali, riguardanti fatti specie comprese nel presente Regolamento e con esso in contrasto o incompatibili.

Norma Finale

Nel caso di successiva entrata in vigore di norme di legge che siano in contrasto con disposizioni contenute nel presente regolamento, ebbene le disposizioni in contrasto si considerano implicitamente abrogate, trovando applicazione in quei casi le norme di legge attuali e vigenti.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 26
In data 05/07/2007 Pubblicato in data 23/08/07 per giorni quindici

E' entrato in vigore in data 08/09/07

E' stato trasmesso in copia in data _____ al Presidente della Giunta Regionale per il successivo inoltro al Commissario del Governo.

IL RESPONSABILE DELLA P.M.

M.llo Pietro Di Curzio

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Nino Grasso